

Rapporto

numero

8464 R

data

25 novembre 2024

competenza

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

della Commissione formazione e cultura sul messaggio 10 luglio 2024 concernente la modifica della Legge cantonale sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform) – Riversamento dei contributi federali forfetari, adeguamento dell'aliquota massima all'80% per il sussidio sulle spese di investimento

1. PREMESSA

Il messaggio presentato per evasione parlamentare a cui il presente rapporto fa riferimento, è conseguenza diretta della decisione parlamentare di una modifica della Legge cantonale sull'orientamento scolastico professionale e sulla formazione continua (Lorform).

Modifica che aveva visto questo parlamento abrogare il cpv. 4 dell'art. 34 Lorform, articolo che inserito nel contesto della vecchia legge sulla formazione professionale, prevedeva che il 10% del montante annuo dei contributi forfetari della Confederazione fosse versato, quindi gestito cantonalmente, attraverso un fondo per il finanziamento degli investimenti effettuati dal Cantone o da terzi. Decisione che di fatto, sancendo lo scioglimento del fondo per il parziale finanziamento federale degli investimenti effettuati dal Cantone o dalle Organizzazioni del mondo del lavoro (di seguito, OML), ha fatto sì che gli importi federali *de lege*, nella loro integrità, venissero a beneficio del finanziamento della formazione professionale e superiore, diminuendo conseguentemente il saldo netto di questi costi a carico del Cantone.

Decisione che vede ad oggi gli investimenti finanziati, in modo analogo a quanto accade per tutti gli altri investimenti cantonali. Investimenti a favore delle OML che riguardano in particolare i corsi interaziendali (investimenti logistici ed infrastrutturali, informatici e di attrezzature didattiche delle scuole professionali) che, secondo l'art. 32 cpv. 1 della Lorform, sono obbligatoriamente sussidiati dal Cantone e dal Fondo cantonale per la formazione professionale che si assume i costi residui non riconosciuti dai contributi cantonali e federali.

2. RICHIESTA DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO

Alla luce delle considerazioni su espresse, con la possibilità non più data di far riferimento ad un fondo deposito a copertura dell'intero costo legato segnatamente agli investimenti, la proposta di modifica legislativa è quindi orientata, a garantire, definendo legalmente quanto già da anni in essere, il finanziamento di questi investimenti e questo attraverso un adeguamento dell'aliquota inerente al sussidio sulle spese di investimenti a favore delle OML.

Adeguamento che consiste nell'adeguamento della Lorform, attraverso la modifica dell'art. 32 cpv. 3 lett. d, che ne disciplina il limite massimo dell'aliquota, portandolo dall'attuale 50% all'80%.

Con questa modifica si completerà il passaggio ad un nuovo regime in cui tutti i nuovi investimenti a favore delle OML per le attività descritte all'art. 32 cpv. 1 Lorform saranno finanziati analogamente agli altri investimenti cantonali mediante il piano finanziario degli investimenti, tenuto conto delle deleghe di competenza decisionali descritte all'art. 106 del Regolamento della formazione professionale e continua. Soluzione che prevederà riversamenti della quota dei contributi federali a favore dei servizi centrali dell'Amministrazione cantonale per gli investimenti logistici e informatici delle scuole professionali.

3. ADEGUAMENTI CONSEGUENTI

A margine della modifica dell'art. 32 cpv. 3 lett. d della Lorform, oggetto del messaggio governativo, si segnala che il Consiglio di Stato dovrà procedere anche con la modifica degli art. 106 cpv. 2 e 108 cpv. 2 del Regolamento della formazione professionale e continua del 1. luglio 2014 (di seguito, Regolamento).

Per quanto attiene alle Autorità competenti a decidere sui contributi agli investimenti, all'art. 106 cpv. 2 del Regolamento, verrà stralciato un rinvio all'art. 34 cpv. 4 Lorform, in quanto nel frattempo abrogato.

Per quanto concerne l'art. 108 cpv. 2 del Regolamento che tratta dell'entità dei contributi obbligatori, l'aliquota massima di partecipazione del Cantone alle singole altre spese di gestione o alle uscite per investimenti per le altre attività previste dall'art. 32 cpv.1 Lorform che figura ora al 50% sarà pertanto modificata, inserendo la nuova aliquota massima corrispondente all'80% limitatamente alle spese di investimento.

4. CONCLUSIONI

Conseguentemente e coerentemente alla modifica legislativa dell'art. 32 cpv. 4 Lorform, entrata in vigore il 1° gennaio 2024 e approvata da questo Parlamento, la Commissione formazione e cultura invita ad approvare il disegno di legge allegato al messaggio governativo, che prevede la modifica nella Legge cantonale sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua all'art. 32 cpv. 3 lett. d, con l'adeguamento dell'aliquota massima all'80% per il sussidio sulle spese di investimento.

Per la Commissione formazione e cultura:

Paolo Ortelli, relatore

Ay - Caccia - Canetta - Ermotti-Lepori -

Ghisla - Giudici - Ortelli M. - Piezzi - Prati -

Sanvido - Speciali - Tenconi - Tricarico -

Valsangiaco - Zanetti